

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 1 – 609/2014

OGGETTO: Progetto: *Ampliamento di attività di recupero di rifiuti in insediamento industriale esistente*

Comune: *Torino*

Proponente: *Cartamacero di Bertolino & c. s.a.s.*

Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

**Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale**

Premesso che:

- in data 04/10/2013 la Società *Cartamacero di Bertolino & c. s.a.s.* con sede legale in Torino, Strada del Fortino n. 12, Partita IVA 00826740011 ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Ampliamento di attività di recupero di rifiuti in insediamento industriale esistente*", in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - ✓ n. 32 ter "*impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- in data 24/10/2013 è stato pubblicato all'Albo Pretorio provinciale l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- con nota prot. n. 206199 del 06/12/2013 è stato richiesto ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 9 della l.r. 40/98 e s.m.i. di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto, ricordando che qualora non si fossero ricevute segnalazioni entro tale data si sarebbe dato per acquisito l'assenso di tali soggetti all'esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale prevista dall'art.12 della l.r. 40/98 e s.m.i.;

Rilevato che:

Localizzazione e Stato di fatto

- l'area oggetto dell'intervento si trova nel Comune di Torino in Strada del Fortino 12;
- la ditta è iscritta al Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i. in quinta classe d'iscrizione (movimentazione superiore o uguale a 3.000 t/anno e inferiore a

6.000 t/anno di cui al DM 390/98) relativamente alle seguenti tipologie:

TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Attività di recupero	Q.tà movimentata (t/a)	Q.tà massima stoccabile (t)
1.1: rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	R13/R3	3.000	30
2.1: imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	R13	1	1
3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	R13	1	1
3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13	1	1
6.1 rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	R13	4	4
9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	R13	5	5

Stato di progetto

- il progetto prevede esclusivamente la modifica delle quantità ritirate annualmente secondo la seguente tabella:

Tipologia	Q.tà ritirata annualmente autorizzata	Q.tà ritirata annualmente a progetto
1.1	3.000 t/anno	14.500 t/anno

- non saranno introdotte nuove attrezzature e non sono previste nuove opere edilizie e modifiche strutturali;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 211926 del 16/12/2013 del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo:

- la proposta progettuale si configura come modifica all'iscrizione al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i e del DM 05/02/1998 e s.m.i. attualmente in essere;
- con le modifiche apportate all'impianto ne consegue un passaggio dall'attuale quinta classe d'iscrizione, alla classe quarta (movimentazione superiore o uguale a 6.000 t/anno e inferiore a 15.000 t/anno) d'iscrizione di cui al DM 390/98;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

- l'area oggetto dell'intervento:
 - è classificata dal Piano Regolatore Generale Comunale quale "Zona urbana di trasformazione 9.3 - Lungo Dora 2";
 - si trova in prossimità del fiume Dora Riparia in area definita "Area inondabile" art. 4 Deliberazione n. 9/07 del 19/07/2007 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;
 - ricade in area di Classe III b2(P) di rischio idrogeologico (Aree di pianura edificate, parzialmente inondate e attualmente inondabili a pericolosità moderata);
 - ricade in classe IV "Aree di intensa attività umana" di classificazione acustica;

3. dal punto di vista progettuale e tecnico

- il progetto si configura come implementazione esclusivamente quantitativa di un'attività esistente senza modifica delle modalità operative e gestionali in essere;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'impianto in riferimento alla normativa tecnica di settore ma la potenzialità richiesta appare sovrastimata in relazione alle superfici disponibili;
- visto il consistente incremento dei quantitativi rispetto alla situazione in essere, dovranno essere forniti i calcoli di dettaglio relativi alla definizione della quantità massima di rifiuti stoccabile e la quantità annua movimentate presso il sito considerata l'effettiva estensione dell'area dell'impianto e considerata la capacità di trattamento dei macchinari utilizzati;

4. dal punto di vista ambientale

Gestione reflui ed acque meteoriche

- dall'impianto non si originano "acque reflue industriali";
- è stato approvato da parte di SMAT il "*Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche ai sensi del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R "Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"*";
- in considerazione che il progetto propone una modifica in termini quantitativi dei rifiuti trattati, mantenendo invariate le superfici scolanti e le tipologie di rifiuti attualmente autorizzate, si ritiene che la gestione delle acque meteoriche possa essere ancora conforme a quanto previsto dal Regolamento Regionale 1/R del 20/02/2006 e s.m.i.;

Rumore

- è stata presentata una valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 dalla quale non sono emerse particolari criticità in merito;
- si ritiene che dovrà essere prevista una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Emissioni in atmosfera

- le attività a progetto non prevedono la generazione di emissioni in atmosfera convogliate tali da essere autorizzate ai sensi della parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Ritenuto che:

- il progetto si configura come implementazione esclusivamente quantitativa di un'attività esistente senza modifica delle modalità operative e gestionali in essere;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'impianto in riferimento alla normativa tecnica di settore anche se la potenzialità richiesta appare sovrastimata in relazione alle superfici disponibili; nell'ambito del successivo iter autorizzativo saranno necessarie ulteriori valutazioni di carattere progettuale in tal senso;
- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi:

- dovranno essere forniti i calcoli di dettaglio relativi alla definizione della quantità massima stoccabile di rifiuti e la quantità annua movimentate presso il sito considerata l'effettiva estensione dell'area dell'impianto e considerata la capacità di trattamento dei macchinari utilizzati;

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte;
- nel caso di eventuali criticità, dovranno essere individuate le modalità per una loro completa risoluzione;

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e s.m.i "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di “*Ampliamento di attività di recupero di rifiuti in insediamento industriale esistente*” presentato dalla Società *Cartamacero di Bertolino & c. s.a.s.* con sede legale in Torino, Strada del Fortino n. 12, Partita IVA 00826740011, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificati nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia e pubblicata sul sito web della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 16/01/2014

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina
(f.to in originale)